

COMUNE DI CAPRIE (Prov. TO)

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 25 in data 4 dicembre 2025

Il sottoscritto Fabrizio Messina, Revisore Unico del Comune di Caprie (TO) nominato con delibera dell'Organo consiliare n.57 del 22/12/2023 per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2026, esamina la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

“Ricognizione periodica al 31.12.2024 delle partecipazioni pubbliche ex art.20 D.lgs.19.08.2016 n.175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100 - Approvazione”.

Il Revisore Unico ha proceduto all'esame della documentazione prodotta dagli Uffici ai fini della stesura del parere richiesto relativo alla proposta di deliberazione citata.

Richiamato l'articolo 4, 1° comma, del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (T.U.S.P. - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in base al quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Richiamato l'articolo 20, 1° comma, del predetto D.lgs.175/2016 il quale prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; nel caso in cui le amministrazioni non detengano alcuna partecipazione, lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ed alla struttura di cui all'articolo 15.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, sempre l'art.20, 4° comma del D.lgs.175/2016 prevede che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettano alla struttura di cui all'art.15 ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;

Rilevato che, per effetto dell'art.24 del T.U., entro il 30 settembre 2017, il Comune di Caprie era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare e quelle da confermare e che lo stesso Comune, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 28/09/2017, ha deliberato in merito ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Tenuto conto che, ai fini di quanto sopra riportato, devono essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art.4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della

scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, comma 2 del T.U.S.P.;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2 del T.U.S.P.;
- siano previste dall'art.20, comma 2 del T.U.S.P.

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – n.110/2022/SRCPIE/PRSE che ha esplicitato precise indicazioni di comportamento dell'Ente per la ricognizione delle partecipazioni;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, composto dalle schede predisposte dal MEF, nel quale sono indicate le partecipazioni societarie del Comune;

TUTTO CIO' PREMESSO SI EVIDENZIA CHE

Le partecipazioni dirette possedute dal Comune di Caprie sono le seguenti:

- ACSEL S.p.A. con una quota del 2,15% = società *in house* oggetto di controllo analogo congiunto da parte dell'Ente; attività principale: gestione servizio raccolta rifiuti;
- VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE GAL Soc.cons.a r.l. con una quota dello 0,93% =società a partecipazione pubblico – privata non controllata dall'Ente; attività principale: gestione progetti di sviluppo locale, gestione di fondi FEASR e FESR;
- SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con una quota dello 0,00004%= società *in house* oggetto di controllo analogo congiunto da parte dell'Ente; attività principale: gestione servizio idrico integrato;

Le partecipazioni indirette possedute dal Comune di Caprie sono le seguenti:

- AIDA AMBIENTE S.r.l.: partecipazione detenuta tramite SMAT S.p.A. oggetto di razionalizzazione a conclusione della procedura di liquidazione della società;
- GALATEA S.c.a.r.l.: partecipazione detenuta tramite SMAT S.p.A. già razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della società nel 2017. In attesa della chiusura della procedura di liquidazione;
- MONDO ACQUA S.p.A.: partecipazione detenuta tramite SMAT S.p.A.;
- ENVIRONMENT PARK S.p.A.: partecipazione detenuta tramite SMAT S.p.A.;
- NORD OVEST SERVIZI S.p.A.: partecipazione detenuta tramite SMAT S.p.A.;
- RISORSE IDRICHE S.p.A.: partecipazione detenuta tramite SMAT S.p.A.;
- ACQUE POTABILI S.p.A. in liquidazione: partecipazione detenuta tramite SMAT S.p.A. e già razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della società nel 2021. In attesa della chiusura della procedura di liquidazione;
- S.I.I. – Servizio idrico integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A.: partecipazione detenuta tramite SMAT S.p.A.

Le società in oggetto svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

l'Ente ha compilato il format relativo alle partecipate dirette ed indirette concludendo così come segue:

- per la partecipazione in GALATEA S.c.a.r.l., la relativa RAZIONALIZZAZIONE è già stata operata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della società nell'anno 2017;
- per la partecipazione in ACQUE POTABILI S.p.A. in liquidazione, la relativa RAZIONALIZZAZIONE è già stata operata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della società nell'anno 2021;
- per la partecipazione in AIDA AMBIENTE S.r.l., il MANTENIMENTO CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE in attesa della conclusione della procedura di liquidazione societaria;
- per tutte le altre partecipate, il MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

sussistendo i presupposti di legge, unitamente al fatto che la detenzione di ogni singola partecipazione consente all'Ente il perseguimento di finalità di interesse pubblico, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art.4, commi 1 e 2 del T.U.S.P.

VISTI

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., tra cui, in particolare:
 - l'art. 4, comma 1 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche";
 - l'art. 20, commi 1, 2 e 4 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";
- l'art. 151 Tuel: Principi in materia di contabilità;
- l'art. 152 Tuel: Regolamento di contabilità;
- l'art. 239 Tuel Funzioni dell'Organo di Revisione;
- il parere conforme della Responsabile del Servizio Finanziario;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità

CONSIDERATO CHE

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio finanziario, con la compilazione delle schede tecniche di rilevazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2024;
- dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettino le condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;
- dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazioni;
- viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal D.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

Tutto ciò premesso il Revisore Unico, accertata la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs. n. 175/2016,

ESPRIME

parere favorevole in merito al contenuto della proposta di ricognizione periodica al 31/12/2024 delle partecipazioni pubbliche e raccomanda il puntuale adempimento di comunicazione alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Il Revisore Unico – Fabrizio Messina

